

OITAF

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE TRASPORTI A FUNE

Sede: Viale Pasteur 10 – 00144 ROMA

STATUTO

approvato dall'Assemblea Generale il 27 maggio 1983 a Barcellona (Spagna)
con le modifiche apportate agli articoli 6 e 13 approvate dall'Assemblea Generale il
30.09.1996 a Monaco di Baviera (D), con le modifiche apportate agli articoli 1, 2, 5, 6, 9, 12,
13, 14 e 15 ed approvate dall'Assemblea Generale il 24.04.2002 a Grenoble (F), con le
modifiche apportate agli articoli 3, 6 e 13 ed approvate dall'Assemblea Generale il 26
settembre 2005 a Innsbruck (A), con le modifiche apportate all'articolo 6/9 ed approvate
dall'Assemblea Generale il 24 ottobre 2011 a Rio de Janeiro (BRA),
con le modifiche apportate agli articoli 5, 6 e 7 e approvate dall'Assemblea Generale il 07
ottobre 2021 a Catania (I)

I N D I C E

Art. 1	Oggetto e scopo	pag. 3
Art. 2	Sede, lingue ufficiali, pubblicazioni	3
Art. 3	Membri	4
Art. 4	Organi e rappresentanza	5
Art. 5	Assemblea generale	5
Art. 6	Comitato direttivo	7
Art. 7	Comitato esecutivo	10
Art. 8	Segreteria	10
Art. 9	Collegio sindacale	11
Art. 10	Comitati di studio	12
Art. 11	Sezioni continentali	12
Art. 12	Modifiche allo Statuto	13
Art. 13	Quote associative e quote straordinarie	13
Art. 14	Bilanci preventivi e bilanci consuntivi	14
Art. 15	Dimissione dei membri	15
Art. 16	Durata dell'Organizzazione	15

Art. 1

Oggetto e scopo

- 1) L'Organizzazione Internazionale dei Trasporti a Fune (OITAF) è aperta a tutte le amministrazioni, associazioni, istituzioni, imprese e persone, che si interessano ai problemi tecnici, giuridici, amministrativi od economici dei trasporti a fune, ivi incluse le sciovie.
- 2) L'Organizzazione ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dei trasporti a fune. Essa non ha scopo di lucro.
- 3) Nell'intento di conseguire le suindicate finalità l'Organizzazione si propone, in particolare di :
 - a) raccogliere documenti riferentisi ai trasporti a fune ed aventi particolare contenuto tecnico, giuridico, amministrativo o economico, al fine di disporre di un centro di documentazione;
 - b) divulgare, mediante comunicazioni periodiche da inviare ai membri, i documenti raccolti;
 - c) facilitare gli scambi di opinioni sulle problematiche del settore degli impianti a fune;
 - d) promuovere gli studi e le esperienze che possano servire allo sviluppo ed al progresso dei trasporti a fune;
 - e) promuovere l'armonizzazione delle norme nazionali nel campo dei trasporti a fune;
 - f) proporre direttive internazionali unificate, così pure emanare raccomandazioni, nei riguardi della progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione o controllo degli impianti a fune;
 - g) indire periodicamente seminari periodici
 - h) indire congressi internazionali dei trasporti a fune.

Art. 2

Sede, lingue ufficiali, pubblicazioni

- 1) La sede dell'Organizzazione è a Roma.
- 2) Per quel che concerne l'interpretazione dello Statuto e dei verbali, fa fede il testo italiano. In caso di dubbi nell'interpretazione del testo, decide il Comitato direttivo.
- 3) Le lingue ufficiali sono : il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.

- 4) In occasione dei congressi internazionali dei trasporti a fune, le relazioni e gli interventi, tenuto conto della nazionalità dei partecipanti, devono essere trattati - possibilmente con traduzione simultanea - nelle lingue di cui al precedente comma 3. Il Comitato direttivo decide se si possa rinunciare alla traduzione in una o più lingue ufficiali.
In occasione delle riunioni degli organi di cui all'art. 4.1, ciascuno di questi decide se si possa rinunciare alla traduzione in una o più lingue ufficiali.
- 5) Pubblicazione semestrale di un bollettino di informazioni dedicato in particolare alle attività dell'OITAF.

Art. 3

Membri

- 1) Gli aderenti sono distinti in membri collettivi (categorie da A a D), membri individuali (categorie E ed F) e membri onorari.
- 2) I membri collettivi sono raggruppati come segue :

Categoria A:

autorità cui compete autorizzare o sorvegliare gli impianti a fune; l'ammissione alla categoria è consentita, per ogni Nazione, ad una sola amministrazione, essendo le rimanenti ammesse alla categoria D;

Categoria B:

associazioni internazionali e nazionali di esercenti trasporti a fune; per le associazioni nazionali l'ammissione alla categoria è consentita per ogni Nazione, ad una sola associazione, essendo le rimanenti ammesse alla categoria D;

Categoria C:

associazioni internazionali e nazionali di costruttori di impianti di trasporto a fune (progettisti, costruttori di impianti o di parti di essi); per le associazioni nazionali l'ammissione alla categoria è consentita, per ogni Nazione, ad una sola associazione, essendo le rimanenti ammesse alla categoria D;

Categoria D:

organismi di sorveglianza che, per incarico delle autorità, ne assolvono i compiti; università ed istituti pubblici che compiono studi od esperienze nel campo dei trasporti a fune; organismi notificati che, su incarico dei costruttori, effettuano le valutazioni di conformità di componenti di sicurezza e di sottosistemi di impianti a fune ed inoltre i rimanenti membri collettivi non ammessi alle categorie A, B e C.

- 3) I membri individuali sono raggruppati come segue :

Categoria E:

imprese che si dedicano o che sono tenute a concorrere alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione od al controllo degli impianti a fune o loro parti;

Categoria F:

individui che, a titolo personale, si dedicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione od al controllo degli impianti a fune o loro parti ovvero effettuano studi o esperienze nel campo dei trasporti a fune.

- 4) Sono membri onorari quelle persone che si sono particolarmente distinte nel settore dei trasporti a fune e che vengono nominate dall'Assemblea generale.
- 5) Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto. Vengono esaminate dalla segreteria e sottoposte al Comitato direttivo per le decisioni. Queste devono essere comunicate al richiedente.

Art. 4

Organi e rappresentanza

- 1) Sono organi dell'Organizzazione :
- l'Assemblea generale,
 - il Comitato Direttivo,
 - il Comitato Esecutivo,
 - il Collegio Sindacale.
- 2) Gli atti che vincolano giuridicamente l'Organizzazione devono essere firmati congiuntamente dal Presidente - ed in caso di impedimento da uno dei Vice Presidenti - e dal Segretario generale (art. 8) - in caso di suo impedimento da un suo collaboratore che lo sostituisce. Dovranno essere indicati tanto il nome dell'Organizzazione che la funzione dei firmatari.

Art. 5

Assemblea generale

- 1) L'Assemblea generale è costituita dall'insieme di tutti i membri : collettivi, individuali, onorari.
- 2) Nella sua qualità di organo supremo dell'Organizzazione, l'Assemblea generale fissa le direttive programmatiche dell'attività. Essa in particolare:

- a) approva lo Statuto e le sue modifiche;
- b) elegge i membri del Comitato direttivo;
- c) elegge i membri del collegio sindacale;
- d) negli anni in cui ha luogo un'Assemblea generale, approva il bilancio dell'anno antecedente;
- e) approva le direttive per i bilanci del successivo triennio;
- f) riconosce la costituzione di sezioni continentali;
- g) nomina i membri onorari;
- h) delibera lo scioglimento dell'Organizzazione.

- 3) L'Assemblea generale si riunisce almeno ogni tre anni nel luogo fissato dal Comitato direttivo. Inoltre un'assemblea generale straordinaria deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta da un numero di membri che dispongano di almeno un terzo dei voti totali dell'Organizzazione.
- 4) L'Assemblea generale è convocata dal Presidente dell'Organizzazione. La convocazione deve essere comunicata ai membri almeno tre mesi prima della data fissata. L'ordine del giorno deve essere notificato almeno un mese prima della riunione. La convocazione deve contenere anche la data dell'eventuale seconda convocazione, se prevista, che può avvenire già nel giorno successivo alla prima.
- 5) In occasione delle votazioni all'Assemblea generale ogni membro dispone del seguente numero di voti :

membri collettivi

categoria A	25 voti
categoria B	20 voti
categoria C	20 voti
categoria D	5 voti

membri individuali

categoria E	2 voti
categoria F	1 voto

membri onorari 1 voto

- 6) Hanno diritto di voto i membri che nell'anno precedente l'assemblea generale hanno versato la quota associativa e da allora non hanno presentato domanda di dimissione. I membri, che sono stati ammessi in occasione dell'ultima seduta del Comitato direttivo precedente all'assemblea generale, hanno diritto di voto, qualora essi abbiano versato prima dell'assemblea generale la quota associativa.
- 7) Un membro può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro membro dell'Organizzazione. Il delegato non può disporre che di una sola delega.

- 8) All'Assemblea generale i membri collettivi possono partecipare con un massimo di cinque persone ciascuno; nelle votazioni però una sola di esse può votare. Per i membri individuali, la partecipazione di ciascuno è limitata ad una persona.
- 9) Nell'Assemblea generale in cui si debba procedere alla elezione del Comitato direttivo, all'inizio della riunione vengono eletti, a maggioranza relativa dei voti presenti e rappresentati, un presidente nonché un segretario. Nelle altre Assemblee generali la presidenza spetta al Presidente dell'Organizzazione.

Il Presidente è chiamato a vigilare sullo svolgimento regolare dell'Assemblea e può, in caso di necessità, limitare la durata degli interventi.

- 10) L'Assemblea generale può deliberare validamente, in prima convocazione, se almeno la metà della totalità dei voti attribuiti ai membri dell'Organizzazione è presente o rappresentata. In seconda convocazione può deliberare validamente qualunque sia il numero dei partecipanti, a maggioranza dei voti presenti.
- 11) L'Assemblea generale può deliberare esclusivamente sugli argomenti indicati all'ordine del giorno.
- 12) Le votazioni si svolgono per alzata di mano tenendo conto del numero dei voti di ciascun membro. La votazione deve avvenire per appello nominale o scrutinio segreto, quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza relativa dei voti presenti e rappresentati.
- 13) L'Assemblea generale prende le decisioni con la maggioranza relativa dei voti presenti e rappresentati. La delibera su una modifica dello Statuto va però adottata con le modalità di cui all'art. 12.4, quella sullo scioglimento dell'Organizzazione con le modalità di cui all'art. 16.2.
- 14) Le decisioni prese dall'Assemblea generale non sono vincolanti per i membri se non nella misura in cui riguardino l'attività di questi nel quadro dell'Organizzazione; non possono quindi impegnarli per quanto concerne le restanti loro attività.
- 15) Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, che deve venir firmato dal Presidente e dal Segretario (precedente comma 9). Il verbale deve essere trasmesso ai membri nella lingua ufficiale da essi desiderata. I verbali in lingua italiana devono venir conservati presso la Segreteria per tutta la durata dell'Organizzazione.
- 16) È possibile tenere le riunioni assembleari, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari per redigere il verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare i documenti necessari;
- Il luogo della riunione è quello dove è presente il presidente

Art. 6

Comitato direttivo

- 1) Il Comitato direttivo è composto come segue :
- | | |
|-------------|----------|
| categoria A | 6 membri |
| categoria B | 5 membri |
| categoria C | 2 membri |
| categoria D | 2 membri |
| categoria E | 2 membri |
| categoria F | 1 membro |

La composizione del Comitato direttivo deve tener conto, per quanto possibile, delle discipline e delle Nazioni maggiormente interessate, con un limite massimo di tre membri per Nazione. Sono esclusi da questa limitazione i rappresentanti delle associazioni internazionali

Il Comitato direttivo può decidere l'accoglimento di ulteriori membri, in numero fino ad un massimo di cinque, di nazioni diverse ed altrimenti non rappresentate nel Comitato direttivo, appartenenti ad una delle categorie da A a D (membri straordinari), nonché dei presidenti delle sezioni continentali.

- 2) I membri del Comitato direttivo vengono eletti dall'Assemblea generale sulla base di una lista di candidati. Il Comitato direttivo uscente deve preparare una proposta della lista di candidati per le singole categorie, tenendo conto degli obiettivi di cui al precedente comma ed al successivo comma 3. Tale lista deve essere inviata insieme all'ordine del giorno dell'Assemblea generale. Ciascun partecipante all'Assemblea generale avente diritto al voto può far aggiungere alla predetta lista altri candidati disponibili della propria categoria. Il Comitato direttivo uscente deve predisporre tutti i provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento delle votazioni.
- 3) La funzione del Comitato direttivo è onorifica. I membri sono eletti per tre anni. I membri straordinari vengono nominati in linea di massima per tre anni, essendo ammissibile per più volte il rinnovo della nomina.

I membri straordinari possono tuttavia venir dimessi in ogni momento dal Comitato direttivo.

- 4) Il Comitato direttivo elegge tra i suoi membri un presidente, due vicepresidenti e i membri del Comitato esecutivo di cui all'art. 7, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 3.
- 5) Il Comitato direttivo risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea generale. Il presidente del Comitato direttivo è nello stesso tempo il presidente dell'Organizzazione.
- 6) Il Comitato direttivo prende le decisioni nel quadro delle direttive programmatiche stabilite dall'Assemblea generale e ne sorveglia la corretta attuazione. In particolare il Comitato direttivo esercita le seguenti attribuzioni :
 - a) decide sulle misure indicate all'art. 1.3; le decisioni nelle materie di cui all'art. 1.3, lettere e) ed f) necessitano del consenso di almeno tre membri della categoria A;
 - b) decide sull'ammissione dei membri e ne definisce la categoria di appartenenza in conformità all'art. 3;
 - c) nomina il segretario generale;
 - d) istituisce i Comitati di studio;
 - e) fissa la data di convocazione dell'Assemblea generale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - f) presenta all'Assemblea generale le proposte programmatiche di bilancio per il successivo triennio;
 - g) approva i bilanci preventivi annuali nel rispetto delle direttive fissate dall'Assemblea (art. 5.2, lettera e);
 - h) approva il bilancio consuntivo dell'anno antecedente, negli anni in cui non si riunisce l'Assemblea generale;
 - i) nell'anno dell'Assemblea generale, presenta per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno antecedente;
 - j) decide sul luogo e sulla data dei seminari e dei congressi internazionali dei trasporti a fune, ne definisce le direttive programmatiche relative, designa un comitato organizzatore per il congresso internazionale ed il relativo presidente;
 - k) approva la relazione sull'attività dell'Organizzazione;
 - l) approva gli Statuti delle sezioni continentali;
 - m) delibera circa l'accoglimento e la dimissione di membri straordinari.
- 7) Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta l'interesse dell'Organizzazione lo richieda.
- 8) Il presidente od il segretario generale deve diramare la convocazione per le riunioni, almeno 40 giorni ed il relativo ordine del giorno almeno 14 giorni prima della data della riunione, ai membri del Comitato direttivo ed ai sindaci, utilizzando eventualmente anche la posta elettronica.
- 9) La partecipazione alle riunioni è obbligatoria, tuttavia, in casi eccezionali e giustificati, i membri possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro membro del Comitato direttivo o da un altro membro dell'OITAF della

stessa categoria e dello stesso paese. Il sostituto membro deve essere nominato dal membro effettivo in occasione della presentazione della lista dei candidati all'assemblea generale e ha la stessa durata del membro effettivo. Nel caso di una nuova nomina di un membro del Comitato Direttivo secondo il comma 14, il nuovo membro può nominare il suo sostituto

- 10) Il Comitato direttivo è qualificato a deliberare se almeno la metà dei membri con diritto di voto sono presenti o rappresentati.
- 11) Nelle votazioni in seno al Comitato direttivo, ciascun membro dispone di un voto. I sindaci, i membri straordinari ed i presidenti delle sezioni continentali non hanno diritto di voto. La votazione si effettua per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto nel caso in cui un membro avente diritto di voto ne abbia fatto richiesta.
- 12) Le deliberazioni sono valide quando abbiano riportato l'approvazione di almeno due terzi dei membri aventi diritto di voto presenti e rappresentati e di almeno la metà del numero totale dei membri aventi diritto di voto del Comitato direttivo.
- 13) Non è possibile deliberare su questioni non comprese nell'ordine del giorno. Se per ragioni urgenti ciò divenisse tuttavia necessario, la deliberazione diviene valida solo dopo che i membri assenti avranno dato il loro accordo.
- 14) Se un membro, senza valido motivo, non partecipa né è rappresentato a due riunioni successive, decade dal mandato. Ogni membro può dare le dimissioni senza indicarne i motivi. In ambedue i casi, l'Assemblea generale deve provvedere a sostituire le vacanze alla prima riunione. Frattanto il Comitato direttivo può scegliere, a titolo provvisorio, un nuovo membro tra quelli della categoria di appartenenza del membro decaduto o dimissionario. Nel caso in cui il numero dei membri scenda al disotto di 12, la sostituzione diviene obbligatoria.
- 15) Di ogni riunione deve venire steso un verbale, che deve essere firmato da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le mansioni di segretario. Il verbale deve essere redatto in lingua italiana nonché nelle lingue usate nella riunione e deve essere trasmesso solo ai membri del Comitato direttivo ed ai sindaci nella versione da loro scelta. Le proposte di modifica debbono essere comunicate per iscritto alla segreteria, in tempo utile, onde permetterne la discussione alla successiva riunione del Comitato direttivo. I verbali devono essere conservati presso la segreteria per tutta la durata dell'Organizzazione in lingua italiana.
- 16) È possibile tenere le riunioni del Comitato direttivo anche tramite collegamento audio/video in applicazione dell'art. 5 comma 16.

Art. 7

Comitato esecutivo

- 1) Il Comitato esecutivo è eletto per tre anni dal Comitato direttivo. E' composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'Organizzazione, da un membro scelto tra quelli del Comitato direttivo appartenente a ciascuna delle categorie A, B e C e dal segretario generale.
- 2) Il Comitato esecutivo è chiamato a dare attuazione a tutte le misure per la realizzazione degli obiettivi dell'Organizzazione ed a vigilare sulle attività correnti.
- 3) Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente o dal Segretario generale.
- 4) La funzione in seno al Comitato esecutivo è onorifica. Rientra però nel potere discrezionale del Comitato direttivo, in casi particolari, rimborsare le spese documentate.
- 5) È possibile tenere le riunioni del comitato direttivo anche tramite collegamento audio/video in applicazione dell'art. 5 comma 16.

Art. 8

Segreteria

- 1) La Segreteria è composta dal segretario generale, dai suoi collaboratori e dal personale d'ufficio, in conformità delle decisioni del Comitato direttivo.
- 2) Il Segretario generale è nominato dal Comitato direttivo per tre anni e può essere confermato senza limitazioni nei successivi trienni; egli non deve far parte del Comitato direttivo. I collaboratori sono nominati dal Comitato esecutivo su proposta del Segretario generale; il personale d'ufficio è nominato direttamente dal Segretario generale.
- 3) La Segreteria ha il compito di curare le questioni riguardanti la gestione corrente dell'Organizzazione; le competono, in particolare, le seguenti attribuzioni :
 - a) la gestione dello schedario nominativo dei membri;
 - b) la tenuta della contabilità ed il movimento di cassa;
 - c) la formazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo; e la redazione dei rapporti sull'attività dell'Organizzazione;
 - d) la custodia della documentazione;
 - e) la messa a punto dei bollettini di informazioni di cui all'art. 2.5;
 - f) il coordinamento delle attività dei Comitati di studio;
 - g) il coordinamento delle attività delle sezioni continentali;

- h) la preparazione dell'Assemblea generale e delle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo nonché l'esecuzione delle decisioni adottate;
- i) la raccolta e la conservazione dei verbali.

Dallo schedario dei membri deve risultare il numero dei voti di cui dispongono i singoli membri. La contabilità ed i documenti giustificativi devono essere classificati in conformità dei bilanci, preventivo e consuntivo.

- 4) Il Segretario generale è membro del Comitato esecutivo con diritto di voto. Egli non ha diritto di voto nelle riunioni del Comitato direttivo né nelle Assemblee generali.
- 5) Al Segretario generale ed ai suoi collaboratori può essere corrisposto un compenso speciale da fissare ogni anno dal Comitato direttivo, tenendo conto del lavoro svolto; a discrezione del Comitato stesso può, in casi particolari, essere corrisposto un rimborso delle spese documentate. Sul compenso del personale d'ufficio decide il Segretario generale nei limiti stabiliti dal preventivo.

Art. 9

Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci. L'Assemblea generale elegge, a tal fine, tre sindaci effettivi e due supplenti; questi non devono essere né membri del Comitato direttivo né della Segreteria. L'elezione avviene ogni tre anni. Le rielezioni sono possibili.
- 2) Ai sindaci spetta il compito di vigilare sul rispetto dello Statuto e di verificare la contabilità. Essi hanno, in ogni momento, il diritto di controllare la contabilità ed i documenti giustificativi.
Le contestazioni devono essere dagli stessi notificate per iscritto al Comitato esecutivo entro trenta giorni e comunicate verbalmente al Comitato direttivo in occasione della sua prima riunione.
- 3) La funzione di sindaco è onorifica.

Art. 10

Comitati di studio

- 1) Per l'attuazione delle direttive programmatiche stabilite dall'Assemblea generale, il Comitato direttivo può istituire Comitati di studio. La relativa decisione deve fissarne compiti e composizione. I Comitati di studio non devono essere necessariamente composti solo da membri dell'Organizzazione.

- 2) Ciascun Comitato di studio elegge tra i suoi membri un Presidente che assicura il collegamento con il Comitato esecutivo e che, in accordo con questo, può anche prendere contatti con organismi non associati all'Organizzazione.
- 3) Ciascun Comitato di studio deve stabilire un programma di lavoro comprendente una valutazione dei relativi costi con particolare riguardo alle traduzioni e sottometterlo al Comitato esecutivo. Questo può mettere a disposizione del Presidente del Comitato di studio per la copertura dei suindicati costi apposito fondo, della cui gestione il Presidente stesso deve fornire documentata giustificazione.
- 4) Ciascun Comitato di studio deve rendere conto, per iscritto, al Comitato direttivo, dei risultati dell'attività svolta.
- 5) Il Comitato direttivo, con decisione motivata, può sciogliere un Comitato di studio anche se questo non ha ancora terminato il suo programma di lavoro.
- 6) La funzione in seno al Comitato di studio è onorifica. In casi particolari, il Comitato direttivo può corrispondere un rimborso totale o parziale delle spese documentate.

Art. 11

Sezioni continentali

- 1) La costituzione delle sezioni continentali deve essere riconosciuta dalla Assemblea generale (art. 5.2, lettera f). L'oggetto e lo scopo delle sezioni continentali debbono corrispondere ai principi dell'Organizzazione. Una sezione deve comprendere almeno tre membri dell'Organizzazione nel continente in questione. Uno dei tre membri deve appartenere alla categoria A.
- 2) Gli statuti delle sezioni continentali devono essere approvati dal Comitato direttivo (art. 6.6, lettera I).
- 3) Ciascuna sezione continentale deve eleggere un Presidente che deve essere in contatto con il Comitato esecutivo. Egli riferisce a questo sulle Assemblies ed invia, almeno una volta all'anno, un rapporto scritto sull'attività svolta.

Art. 12

Modifiche dello Statuto

- 1) Una richiesta di modifica dello Statuto, per essere presa in esame richiede l'appoggio di almeno la metà dei voti dei membri collettivi o di tutti i membri del Comitato Direttivo aventi diritto di voto.

- 2) La richiesta per una modifica allo statuto deve essere rivolta al Comitato direttivo, qualora essa non sia stata formulata dal Comitato stesso.
- 3) Il Comitato direttivo presenta il testo delle proposte di modifica all'assemblea generale immediatamente successiva.
- 4) L'approvazione da parte dell'Assemblea generale richiede la maggioranza assoluta del numero totale dei voti dei membri dell'Organizzazione. Nel caso che tale maggioranza assoluta non venga raggiunta, ma si ottenga la maggioranza relativa, una nuova votazione, eventualmente per via elettronica, deve essere effettuata, con le modalità che verranno stabilite dal Comitato direttivo.
- 5) Le modifiche dello Statuto devono essere portate a conoscenza di tutti i membri.

Art. 13

Quote associative e quote straordinarie

- 1) Nell'aderire all'Organizzazione, ciascun membro - ad eccezione dei membri onorari - è tenuto a pagare una quota annuale ed una quota straordinaria eventualmente stabilita. La quota straordinaria è destinata a far fronte alle maggiori spese derivanti da congressi internazionali di trasporti a fune o da studi ed esperienze particolarmente onerosi.
- 2) L'ammontare delle quote associative annuali è determinato in Euro nelle misure seguenti (con l'aumento del 10% in base alla svalutazione monetaria approvato dall'assemblea Generale il 24 ottobre 2011):

membri collettivi

categoria A	<u>1.639,00 €</u>
categoria B	<u>1.314,50 €</u>
categoria C	<u>1.314,50 €</u>
categoria D	<u>825,00 €</u>

membri individuali

categoria E	<u>660,00 €</u>
categoria F	<u>165,00 €</u>

L'Assemblea generale può rivedere le quote associative per tenere conto di una svalutazione monetaria, senza che ciò comporti modifica dello Statuto. Per le Università iscritte nella categoria D nonché per i membri iscritti nella categoria F dal compimento del 65° anno di età la relativa quota associativa viene ridotta del 50%.

- 3) La quota straordinaria fissata dal Comitato direttivo non deve superare il 50% della rispettiva quota associativa annuale.
- 4) Le quote annuali e le eventuali quote straordinarie devono essere versate alla Segreteria non oltre il 1° marzo di ogni anno. I nuovi aderenti devono effettuare il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione.
- 5) L'Organizzazione è autorizzata ad accettare, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, elargizioni, donazioni, lasciti e sovvenzioni che le venissero offerti da Enti pubblici, da privati o altri.

Art. 14

Bilanci preventivi e bilanci consuntivi

- 1) L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 2) Il bilancio ordinario finanziato dagli introiti derivanti dalle quote di cui all'art. 13, comma 2, è destinato a far fronte alle spese correnti.
- 3) Il bilancio preventivo relativo agli introiti ed alle spese dell'Organizzazione per l'esercizio successivo deve essere redatto ogni anno in tempo utile secondo le direttive dell'Assemblea generale (art. 5.2, lettera e).
- 4) Il Comitato direttivo deve decidere sul bilancio preventivo prima del 31 dicembre. Se il bilancio preventivo non è approvato prima di tale data, le iscrizioni in bilancio nel preventivo dell'ultimo esercizio vengono riportate proporzionalmente all'esercizio successivo.
- 5) Il bilancio annuale, accompagnato dai libri e dagli altri documenti, deve essere messo a disposizione dei sindaci nel febbraio di ogni anno. Se i sindaci fanno delle obiezioni, sono autorizzati a rilasciare l'approvazione con riserva od a rifiutarla; essi ne devono informare il Comitato direttivo.
- 6) Il bilancio annuale verificato dai sindaci deve venire inoltrato a tutti i membri dell'Organizzazione nel mese di marzo dell'anno successivo affinché eventuali obiezioni possano essere sollevate entro la fine del mese di aprile.
- 7) Il bilancio annuale deve essere approvato dal Comitato direttivo prima del 31 luglio dell'anno successivo. La decisione definitiva sulle osservazioni formulate dai membri dell'Organizzazione è adottata dal Comitato direttivo, dopo aver intesi i sindaci.
- 8) In sede di approvazione del bilancio annuale, il Comitato direttivo oppure l'Assemblea generale, nell'anno in cui questa si riunisce, deliberano anche la destinazione di un eventuale residuo attivo come pure le modalità di copertura di una eventuale passività.

Art. 15

Dimissione dei membri

- 1) Un membro che desideri dimettersi dall'Organizzazione, ne deve informare la Segreteria. Il Comitato direttivo deve prendere atto delle dimissioni di un membro.
- 2) Un membro che non abbia pagato la quota associativa annuale o la quota speciale malgrado tre solleciti, è escluso dall'Organizzazione. Il Comitato direttivo prende la decisione relativa.

Art 16

Durata dell'Organizzazione

- 1) L'esistenza dell'Organizzazione è fissata per una durata indeterminata.
- 2) L'Assemblea generale decide sullo scioglimento dell'Organizzazione. Lo scioglimento può avvenire solo quando la richiesta sia stata avanzata da un numero di membri che dispongono di almeno un terzo del totale dei voti dei membri dell'Organizzazione e sulla richiesta si sia deliberato con le modalità di cui all'art. 12.4.
- 3) In caso di scioglimento, l'Assemblea generale deve designare due liquidatori.